



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO**


VISTO l'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs del 29 giugno 2010, n. 128;

VISTI gli articoli 26 e 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs del 29 giugno 2010, n. 128;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO l'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO l'art. 9, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge n. 123, del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS e che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere, per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;



CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Abruzzo nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di una Sealine e di un campo boe per lo scaricamento di gasolio e benzina da navi petroliere al largo del Porto di Pescara (PE), presentata dalla Società Abruzzo Costiero s.r.l., con sede legale in Via Raiale 118/1, 65128 Pescara (PE), con nota acquisita al prot. DVA-2011-011040 del 10/05/2011; successivamente integrata e perfezionata con nota acquisita al prot. DVA-0013822 del 09/06/2011;

PRESO ATTO che l'annuncio relativo alla domanda di valutazione di impatto ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica, per la pubblica consultazione, è avvenuto in data 06/05/2011, sui quotidiani "Il Tempo", e "Il Tempo Abruzzo e Molise";

VISTA la documentazione trasmessa dal soggetto proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale acquisita in data 10/05/2011 e in data 09/06/2011, nonché le integrazioni e chiarimenti pervenuti nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO della pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa per la pubblica consultazione sui quotidiani "Il Tempo", e "Il Tempo Abruzzo e Molise" in data 14/02/2013;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che sono pervenute, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., le determinazioni delle Amministrazioni elencate a pag. 4 del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 1681 del 19 dicembre 2014 che sono state considerate nel corso dell'istruttoria;

PRESO ATTO che il progetto presentato, riferibile alla tipologia di cui al punto 11) dell'allegato II alla parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., prevede la realizzazione di un campo di ormeggio formato da 5 boe ancorate sul fondo marino al largo del Porto di Pescara a distanza di circa 2350 m, con lo scopo di permettere l'attracco di navi che trasportano benzina e/o gasolio, e di due condotte dal diametro di 12" che scorrendo sotto il fondale marino, collegano la



A
de

nave ormeggiata all'attuale punto di scarico ubicato presso la banchina petroli del porto-canale di Pescara;

CONSIDERATO che, con riferimento alle aree della Rete Natura 2000 sono presenti nell'area vasta le seguenti aree, tutte esterne all'area interessata dall'intervento, situate:

- a circa 22 km i SIC IT7130031 Fonte di Papa, IT7130105 Rupe di Turrialignani e Fiume Pescara e la ZPS IT7110129 Parco Nazionale della Maiella e circa 25 km la ZPS IT7110128 Parco Nazionale del Gran Sasso – Monti della Laga.
- a circa 5 km la Riserva naturale di interesse provinciale Pineta Dannunziana e 6 km la Riserva naturale nazionale Pineta di Santa Filomena.
- a circa 17 km a nord di Pescara è situata l'area marina protetta di Torre del Cerrano.
- l'area marina di reperimento più prossima è la Costa del Piceno situata in provincia di Ascoli Piceno ad una distanza di circa 60 km da Pescara.
- la Zona di Tutela Biologica (ZTB) marina più prossima è l'“Area Tremiti” a circa 100 km da Pescara.

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che nessuno dei siti Rete Natura 2000 risulta interferito e/o impattato dalle opere previste nel progetto in analisi, in particolare:

- in relazione alle biocenosi bentoniche, è stata verificata con sufficiente affidabilità l'assenza di specie e/o habitat sensibili o protetti dalla normativa vigente e quanto previsto in termini di interferenze durante la fase di cantiere e di esercizio è compatibile con la fauna marina presente nell'area [...]. In relazione al disturbo sulla fauna che può essere arrecato dal transito e stazionamento dei mezzi navali al campo boe, nell'assetto post-operam, si rileva un miglioramento rispetto all'assetto ante-operam dovuto alla significativa riduzione del traffico navale [...];
- per quanto riguarda la flora e la fauna terrestri, considerate che i cantieri a terra sono localizzati all'interno dell'area portuale e che in prossimità dell'opera non sono presenti siti della Rete Natura 2000 o altre aree protette, i potenziali impatti sulle specie e gli habitat terrestri sono nulli.

ACQUISITO il Parere positivo con prescrizioni, n. 1681 del 19 dicembre 2014 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, assunto al prot. DVA-2014-0042567 del 30/12/2014, costituito da n. 46 pagine che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;



ACQUISITO il Parere positivo con prescrizioni espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. DG/BEAP/SEG/7046 del 26/03/2015, assunto al prot. DVA-2015-0008498 del 27/03/2015, costituito da n. 5 pagine che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che non risulta pervenuto, entro i termini previsti dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il parere della Regione Abruzzo, sollecitato con nota prot. DVA-2015-0001379 del 16/01/2015;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:

1. Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 1681 del 19 dicembre 2014, assunto al prot. DVA-2014-0042567 del 30/12/2014, costituito da n. 46 pagine;
2. Parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. DG/BEAP/SEG/7046 del 26/03/2015, assunto al prot. DVA-2015-0008498 del 27/03/2015, costituito da n. 5 pagine;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA.

Sulla base di tale ricognizione sono stati acquisiti i pareri che sono stati riportati alle pagg. 2, 3 e 4 del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 1681 del 19 dicembre 2014, considerati dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria.

Eventuali ulteriori autorizzazioni relative al livello progettuale oggetto della presente valutazione, dovranno essere acquisite prima della conclusione della Conferenza di Servizi decisoria.

X

de



Sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente provvedimento, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione interessata;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione di una Sealine e di un campo boe per lo scaricamento di gasolio e benzina da navi petroliere al largo del Porto di Pescara (PE), presentato dalla Società Abruzzo Costiero S.r.l., con sede legale in via Raiale 118/1, 65128 Pescara (PE), subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1:

Art. 1 Quadro Prescrittivo

Sez. A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS:

ANTE OPERAM - In sede di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori:

1. Al fine di minimizzare il rischio di esposizione delle condotte alle interazioni con le attività esterne, attuali e future, nell'area portuale, la posa delle condotte nel tratto interferente l'intera area del bacino portuale esistente e prevista (a partire dal punto di collegamento sulla banchina esistente e fino al piede esterno della nuova diga) dovrà essere realizzata con l'impiego della Trivellazione orizzontale controllata (TOC).

Il progetto esecutivo della TOC, dovrà essere definito tenendo conto delle modifiche già apportate nell'area portuale e delle future opere previste nel nuovo Piano Regolatore Portuale e dovrà essere preventivamente approvato dalla Capitaneria di Porto di Pescara e di Autorità Portuale di Pescara.

Nella definizione del progetto esecutivo della TOC particolare attenzione dovrà essere posta nella tutela del fondale e della colonna d'acqua, adottando le opportune misure per limitare la dispersione dei sedimenti e evitare lo sversamento dei fluidi di perforazione che dovranno comunque essere composti da materiali non tossici.

Il progetto esecutivo della TOC dovrà essere corredato da un manuale operativo contenente, ma non in modo limitativo, almeno le seguenti principali informazioni e documentazioni: logistica del cantiere (pianificazione dei lavori,



condizioni meteo marine più adatte all'esecuzione dei lavori, ubicazione delle aree di lavoro a terra e mare etc.); caratteristiche tecniche dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali impiegati (attrezzature e mezzi impiegati per lo scavo e il montaggio delle condotte, attrezzature ausiliarie per procedure particolari o di emergenza, caratteristiche dei fluidi di perforazione e modalità di recupero/smaltimento di essi, etc.), procedure di lavoro e di posa e misure di protezione/mitigazione adottate in ogni singola fase di lavoro al fine di limitare l'interazione del cantiere con l'ambiente, procedure di controllo e verifica e procedure di emergenza durante le operazioni di posa, etc.. Il Manuale operativo dovrà fare parte integrante del Capitolato di appalto per l'impresa esecutrice dei lavori.

Il progetto esecutivo della TOC e il relativo manuale operativo dovranno essere sottoposti all'approvazione del MATTM.

2. In sede di progetto esecutivo dovranno essere predisposti e sottoposti all'approvazione dell'Autorità marittima, previo parere preventivo dell'ARPA Abruzzo, i seguenti piani relativi alla presente opera:

- Piano di sicurezza che dovrà comprendere anche le modalità e la frequenza delle ispezioni e delle operazioni di verifica e controllo dell'intero impianto;
- Piano di emergenza per la difesa del mare e delle zone costiere, che dovrà essere redatto considerando i più idonei ed avanzati schemi di gestione delle emergenze a mare e nel quale dovranno anche essere specificati gli enti pubblici ai quali sarà data immediata comunicazione nel caso di sversamento accidentale di prodotti petroliferi;
- Piano antincendio;
- Manuale operativo che dovrà comprendere anche le modalità e la frequenza delle operazioni di manutenzione dell'intero impianto.

In ognuno dei suddetti piani e nel manuale operativo, le relative misure di prevenzione e mitigazione, previste nel progetto, dovranno essere definite con maggior dettaglio rispetto a quanto esposto nello SIA e nelle integrazioni (p.es. tipologia delle panne, tipologia dello skimmer per il recupero degli eventuali idrocarburi versati, etc.) e sempre in relazione ai potenziali effetti ambientali derivanti da eventuali malfunzionamenti e incidenti. Nei piani dovranno essere incluse anche le misure di prevenzione e mitigazione nonché le modalità operative che scaturiscono dalle prescrizioni del presente parere.

3. In fase di progetto esecutivo dovrà essere definita in dettaglio la composizione della lega metallica utilizzata nei sistemi di protezione anticorrosiva delle condotte e delle boe e dovrà essere sottoposta alla valutazione dell'ARPA Abruzzo al fine di verificare la necessità di predisporre un programma di monitoraggio relativo al rilascio di metalli nell'ambiente marino da effettuare per tutta la durata dell'esercizio. Le modalità e la tempistica delle attività di monitoraggio dovranno essere definiti in accordo con l'ARPA Abruzzo mentre i costi sono a carico del proponente. Tale monitoraggio dovrà sicuramente essere realizzato qualora nei sistemi di protezione siano utilizzati materiali ad

alto contenuto di zinco.

4. Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) aggiornato ed integrato in considerazione anche delle valutazioni e prescrizioni del presente parere nonché delle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)", predisposte dal MATTM con la collaborazione dell'ISPRA e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il PMA dovrà essere approvato dall'ARPA Abruzzo, con la quale si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alla medesima, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di prevenzione/mitigazione da adottare. La società proponente dovrà inviare al MATTM il PMA approvato dall'ARPA Abruzzo prima dell'inizio dei lavori e, per tutto il periodo di monitoraggio (ante operam, corso d'opera e post operam), dovrà inviare annualmente una relazione tecnica sugli esiti di monitoraggio, compresa anche la descrizione di eventuali ulteriori misure di mitigazione adottate, che dovrà essere accompagnata dal parere tecnico dell'ARPA Abruzzo.
5. Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato degli opportuni capitolati di appalto, nei quali dovranno essere indicate tutte le azioni contenute nello SIA e nelle integrazioni e dovranno essere previsti gli oneri, a carico dell'appaltatore, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato dall'opera con particolare attenzione alla salvaguardia:
 - a) dell'ecosistema marino, adottando idonei dispositivi e schemi operativi per evitare la dispersione a mare di sostanze oleose o di altri inquinanti derivanti da mezzi e attrezzature navali;
 - b) delle acque superficiali e sotterranee, con idonei schemi operativi relativi al convogliamento delle acque meteoriche e al trattamento delle acque provenienti dalle lavorazioni;
 - c) della salute pubblica e del disturbo alle aree residenziali e ai servizi, ivi incluso il trasporto marino e terrestre sia locale che di collegamento;
 - d) del clima acustico, utilizzando mezzi certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica contemplati, macchina per macchina; nell'Allegato I al D.Lgs. 262/2002 e ss.mm.ii. concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
 - e) della qualità dell'aria, utilizzando mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere.

Tali capitolati dovranno essere riferiti sia alla fase costruttiva e a quella del controllo e della gestione dell'opera.



6. Qualora, a seguito delle indagini di dettaglio effettuate in sede di progetto esecutivo e/o in accoglimento di eventuali richieste di modifica del progetto da parte della Capitaneria di Porto di Pescara e/o dell'Autorità Portuale di Pescara, si rendesse necessario adottare varianti progettuali dell'opera, esse devono essere sottoposte preventivamente a Verifica di Assoggettabilità a VIA, di cui all'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e da ciò potranno scaturire ulteriori conseguenti prescrizioni.
7. Prima di procedere a qualsiasi operazione a mare, dovrà essere ottenuto il parere definitivo della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte).
8. Prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere presentate all'ARPA Abruzzo le schede di sicurezza dei materiali utilizzati per la preparazione dei fanghi di perforazione e il collaudo idraulico della condotta.
9. Il periodo dell'esecuzione delle operazioni a mare dovrà essere definito in modo tale da non interferire con i periodi di riproduzione di mammiferi marini e chelonidi la cui presenza nell'area considerata sia accertata da letteratura scientifica esistente. In relazione a ciò si ritiene opportuno predisporre in accordo con ISPRA una relazione da trasmettere al MATTM (Direzione Valutazioni Ambientali e Direzione Protezione della Natura e del Mare) prima dell'inizio dei lavori a mare. In linea generale, le operazioni a mare dovranno essere condotte durante il periodo invernale-autunnale.
10. Per consentire il controllo circa il rispetto delle prescrizioni impartite, la data di inizio lavori ed il cronoprogramma delle singole fasi del cantiere per la costruzione dell'opera dovranno essere tempestivamente comunicati (almeno 30 gg. prima) alla Soprintendenza territorialmente competente, la Regione Abruzzo, l'ARPA Abruzzo, la Provincia di Pescara, Capitaneria di Porto di Pescara, l'Autorità Portuale e il Comune di Pescara.

IN CORSO D'OPERA:


11. Al fine di limitare la diffusione del materiale scavato, le operazioni a mare dovranno eseguite in condizioni correntometriche favorevoli, corrispondenti a valori bassi di velocità delle correnti (indicativamente dell'ordine di 1 m/s).
12. Nell'area di cantiere sulla banchina e nelle altre aree di cantiere lungo la costa che saranno eventualmente utilizzate per le operazioni della TOC dovranno essere evitati depositi provvisori di sostanze oleose e materiali inquinanti. Al termine dei lavori, si dovrà provvedere sollecitamente allo sgombero da ogni macchinario/attrezzatura e da ogni materiale, alla pulizia e al ripristino delle aree utilizzate. I residui delle lavorazioni e i rifiuti dovranno essere trasportati a discarica.

A



de

13. Il materiale di scavo proveniente dalla area di cantiere in banchina dovrà essere conferito in impianti autorizzati di smaltimento e dovrà essere evitato il suo stoccaggio per tempi prolungati sulla banchina o in prossimità alla costa.
14. In riferimento all'impiego di apparecchiature radiografiche per il collaudo delle saldature dovrà essere rispettato quanto previsto dal D.Lgs. 230/1995 e ss.ms.ii., in particolare:
- a) visto l'allegato IX del Decreto Legislativo citato in riferimento alle sorgenti mobili utilizzate sul territorio ed in particolare quanto disposto al punto 7.2, comma b, prima dell'inizio di ogni attività delle apparecchiature indicate, dovrà essere data preventiva comunicazione (almeno 15 gg. prima dell'inizio dell'impiego in un determinato ambito), agli organi di vigilanza territorialmente competenti; detta comunicazione dovrà contenere informazioni in merito al giorno, ora e luogo in cui inizieranno i lavori, la loro presunta durata, con allegata copia della relazione dell'Esperto Qualificato, redatta ai sensi degli artt. 61 e 80 dello stesso Decreto Legislativo, con particolare riferimento alle norme tecniche, specifiche per il tipo di intervento, nonché alle procedure di emergenza;
 - b) dovrà essere effettuata la comunicazione di cui all'art. 22 del D.Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii. alle autorità competenti;
 - c) la relazione preliminare dovrà essere integrata dall'esperto qualificato con l'indicazione dei criteri di valutazione della zona controllata e maggiore dettaglio tecnico della caratterizzazione della stessa;
 - d) dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni; una copia di tali norme dovrà essere consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate;
 - e) dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme di utilizzo e, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, dovranno essere edotti i lavoratori in relazione alle mansioni cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di radioprotezione;
 - f) dovranno essere apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona e la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e dovrà essere indicata mediante appositi contrassegni la sorgente di radiazioni ionizzanti.
15. Per quanto riguarda le emissioni atmosferiche ed acustiche e le vibrazioni in fase di cantiere, ferme restando le misure di mitigazione previste nel progetto:
- a) il proponente dovrà assicurare che l'impresa appaltatrice adotti tutti gli accorgimenti tecnici nonché le modalità di gestione del cantiere, atte a ridurre la produzione e la propagazione di polveri, quali l'umidificazione dell'area di lavoro e dei cumuli di terreno scavato e, in caso di evidente ventosità, la protezione superficiale dei cumuli di terreno scavato tramite teli plastici ancorati a terra;




de

- b) relativamente alle emissioni acustiche, se dal previsto studio fonometrico si evincono superamenti dei valori soglia dovranno essere predisposti idonei sistemi di attenuazione del rumore prodotto e di protezione dei recettori;
 - c) dovranno essere adottate le misure più idonee per ridurre al minimo possibile le vibrazioni indotte;
 - d) la società proponente dovrà concordare con l'ARPA Abruzzo, qualora necessario, ulteriori misure da adottare per ridurre l'impatto del rumore, delle vibrazioni, delle polveri e dei gas di scarico dei mezzi.
16. In riferimento al flussaggio, collaudo idrostatico e l'ispezione dell'integrità delle condotte:
- a) le operazioni di prelievo e smaltimento dell'acqua utilizzata e dei rifiuti, raccolti a seguito delle operazioni di controllo e pulizia interna delle condotte, dovranno essere preventivamente concordate con ARPA Abruzzo;
 - b) al momento del primo collaudo, si dovranno effettuare le analisi chimiche delle acque utilizzate in entrata e in uscita con determinazione almeno degli oli minerali, pH, COD, materiali in sospensione e sedimentabili, tensioattivi; il risultato delle analisi dovrà essere sottoposto all'ARPA Abruzzo;
 - c) dovrà essere presentata all'ARPA Abruzzo una caratterizzazione chimica media degli elementi in traccia (inclusi i metalli pesanti) delle quantità dei reflui provenienti dalla pulizia delle condotte assieme alle procedure di raccolta e smaltimento degli stessi;
 - d) lo scarico delle acque di collaudo che si configura come scarico di acque reflue industriali, dovrà avvenire secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

POST OPERAM - Fase di esercizio dell'opera in progetto

17. Le navi in arrivo al campo boe devono essere dotate del dispositivo di blocco automatico delle pompe per bassa pressione, come previsto dalla normativa tecnica internazionale DNV-OS-E403. In caso contrario, la Capitaneria di Porto dovrà approntare specifiche disposizioni e prescrizioni, ivi eventualmente compresa quella di non ammettere la nave all'ormeggio nel campo boe.
18. Dovrà essere interdetto l'ormeggio nel campo boe delle navi petroliere con pescaggio inferiore al franco ammissibile accettabile che è stimato pari ad 1 m per le condizioni meteo-marine di progetto.
19. Prima dell'avvio delle operazioni di discarica dei prodotti petroliferi dovranno essere disposte in mare le panne, le cui caratteristiche (tipologia, dimensione, modalità di disposizione etc) saranno definite in sede di progettazione esecutiva, come richiesto nella prescrizione n. 2 del presente parere.



20. Nel caso di sversamento accidentale di prodotti petroliferi a mare, dovrà essere data immediata comunicazione all'ARPA Abruzzo affinché possa verificare se è necessario procedere:

- all'ispezione ed eventualmente alla messa in opera di misure di protezione degli impianti di acquacoltura prossimali all'opera;
- al campionamento degli idrocarburi totali e IPA nelle parti eduli degli organismi allevati negli impianti non appena lo sversamento viene rilevato, prima quindi che la chiazza possa raggiungere gli impianti stessi, e a successivi campionamenti per verificare eventuali influenze del rilascio nel periodo successivo.

Il costo delle suddette attività sarà a carico del Proponente.

POST OPERAM - Fase di dismissione delle opere in progetto

21. Cinque anni prima della dismissione dell'opera, dovrà essere sottoposto all'approvazione del MATTM il piano esecutivo di dismissione e del ripristino ambientale delle aree interessate dall'opera, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento. L'esecuzione del piano sarà a carico del proprietario del sistema.

ANTE OPERAM, IN CORSO D'OPERA e POST OPERAM

22. Dovranno essere attuate tutte le misure di prevenzione, mitigazione e protezione previste nel progetto.

23. In tutte le fasi di realizzazione ed esercizio dell'opera:

- a) dovranno essere utilizzati materiali non inquinanti e si dovrà fare ricorso a tecniche che garantiscano che le eventuali scorie prodotte non permangano nell'ambiente e che impediscano comunque ogni possibile inquinamento del suolo, delle falde acquifere e delle acque marine;
- b) lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà avvenire secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006 e ss.ms.ii.;
- c) dovranno essere adottate le misure più idonee per ridurre al minimo possibile le vibrazioni indotte.

24. Il Proponente dovrà inviare annualmente al MATTM una relazione sullo stato di ottemperanza delle prescrizioni impartite con il presente parere.

Sez. B) Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo:

- 1) Venga comunicata, con almeno 15 giorni di preavviso, la data di inizio delle attività di scavo e di svolgimento dei lavori alla competente Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo - Chieti al fine di consentire a quest'ultima di seguirne l'evolversi.
- 2) Resta inteso che alla conclusione della Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di cui trattasi dovrà essere approvato ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs



42/2004 nella versione definitiva cantierabile, pertanto la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo valuterà più approfonditamente gli aspetti paesaggistici dell'opera da realizzare.

Infine restano comunque salve le misure di tutela da adottare ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, relativamente a singoli ritrovamenti in corso d'opera e al loro contesto non prevedibili allo stato dell'arte.

Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate all'art. 1 si provvederà, con oneri a carico del Proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito.

Sez. A)

Prescrizioni: A) nn. 1, 4 e 9

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – in sede di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Prescrizioni: A) n. 21

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – Fase di dismissioni delle opere in progetto.

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Prescrizioni: A) n. 24

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - IN CORSO D'OPERA - POST OPERAM.

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Prescrizioni: A) n.7

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - In sede di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Ente Vigilante: Regione Abruzzo.

Prescrizioni: A) nn. 14a, 14b, 14c, 14d, 14e e 14f

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA.

Ente Vigilante: Regione Abruzzo di concerto con ARPA Abruzzo.

Prescrizioni: A) n. 20

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM - Fase di esercizio dell'opera in progetto.

Ente Vigilante: Regione Abruzzo di concerto con ARPA Abruzzo.

Prescrizioni: A) nn. 3, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e e 8

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – In sede di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Ente Vigilante: ARPA Abruzzo.

Prescrizioni: A) nn. 15a, 15b, 15c, 15d, 16a, 16b, 16c e 16d

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA.

Ente Vigilante: ARPA Abruzzo.

Prescrizioni: A) nn. 12 e 13

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA.

Ente Vigilante: Autorità Portuale di Pescara.

Prescrizioni: A) n. 2

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – in sede di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Ente Vigilante: Capitaneria di Porto di Pescara.

Prescrizioni: A) n. 11

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA.

Ente Vigilante: Capitaneria di Porto di Pescara.

Prescrizioni: A) nn. 17, 18, 19

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – in Fase di esercizio dell'opera in progetto.

Ente Vigilante: Capitaneria di Porto di Pescara.

Prescrizioni: A) nn. 23a, 23b, 23c

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - IN CORSO D'OPERA - POST OPERAM.

Ente Vigilante: Capitaneria di Porto di Pescara.

Prescrizioni: A) n. 10

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM OPERAM – in sede di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Ente Vigilante: Soprintendenza territorialmente competente, Regione Abruzzo, ARPA Abruzzo, Provincia di Pescara, Capitaneria di Porto di Pescara, Autorità Portuale di Pescara ed il Comune di Pescara.



Sez. B)

Prescrizioni: B) n. 1

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM.

Ente Vigilante: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Prescrizioni: B) n. 2

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva.

Ente Vigilante: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Gli esiti delle verifiche di ottemperanza saranno comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 3 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Abruzzo Costiero s.r.l., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione Abruzzo, all'ARPA Abruzzo, all'Autorità Portuale di Pescara e alla Capitaneria di Porto di Pescara.

Sarà cura della Regione Abruzzo comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Abruzzo Costiero s.r.l. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali e trasmetterà al medesimo e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale, trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS e al parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

